

LIGURIA Legge regionale Liguria 20 dicembre 1999, n°41 “Integrazione della Legge regionale 21 giugno 1999, n°18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del Capo VI bis - Tutela dell’inquinamento elettromagnetico”

(pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.1 della Liguria in data 12/01/2000)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazione della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)

1. Dopo il Capo VI della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è aggiunto il seguente:

CAPO VI BIS

TUTELA DALL'INQUINAMENTO

ELETTROMAGNETICO

Articolo 71 bis

(Finalità e campo di applicazione)

1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai

rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Articolo 71 quinquies
(Competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune:

- a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;
- b) l'adozione del piano di cui all'articolo 71 undecies;
- c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.

Articolo 71 sexies

(Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico)

1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e comma 4, lettera c), sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 71 septies, 71 octies e 71 duodecies.
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'articolo 71 bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.
3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli Enti competenti.

SEZIONE I

IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ

Articolo 71 septies

(Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità)

1. Non possono essere installati impianti di cui alla presente Sezione che siano posti:
 - a) ad una altezza che non garantisca il rispetto di 6 V/m di campo elettrico in tutti gli edifici e relative pertinenze che prevedono una permanenza di persone non inferiore a quattro ore;
 - b) ad una altezza inferiore a quattro metri dal suolo.
2. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni sono subordinate alla presentazione da parte dei gestori al Comune competente per territorio e all'ARPAL di una perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche dell'impianto, la rilevazione del campo elettromagnetico di fondo già esistente nel sito da effettuare in orari e giornate rappresentative dell'utilizzo degli impianti e una dichiarazione di conformità ai limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche dalla normativa vigente.
3. La perizia di cui al comma 2, redatta da un tecnico competente, è presentata al Comune congiuntamente alle domande dei titoli autorizzativi edilizi oppure alla denuncia di inizio attività quando applicabile in dipendenza della tipologia edilizia. Per interventi che non rientrino nei suddetti casi la documentazione è presentata almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di installazione o modifica.

4. L'ARPAL verifica la perizia di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. L'impianto viene valutato in relazione alla massima potenzialità di emissione.

5. L'impianto, fatta salva l'acquisizione del provvedimento espresso ai sensi della normativa edilizia se necessario, può essere installato qualora entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della perizia di cui al comma 2 il Comune, sulla base delle verifiche dell'ARPAL, non comunichi il divieto.

6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed invia entro trenta giorni al Comune e all'ARPAL misure di intensità di campo elettromagnetico. L'ARPAL verifica la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta giorni.

7. Le spese per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente articolo ed a quanto disposto dagli articoli 71 octies e decies sono a carico del richiedente.

8. L'importo delle spese di cui al comma 7 è determinato dal Comune, che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all'ARPAL in base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda.

9. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata dall'antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL, almeno trenta giorni prima dell'installazione, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione).

Articolo 71 octies

(Impianti esistenti)

1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, inviano al Comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonché il valore di campo elettromagnetico totale.

2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.

3. I soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 71 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).

4. Qualora siano superati i limiti, il Comune applica le procedure di cui all'articolo 71 decies.

Articolo 71 novies

(Controlli)

1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 71 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.
2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.
3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla l.r. 39/1995 i Comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.

Articolo 71 decies

(Piani di risanamento)

1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381.
2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.
3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.

Articolo 71 undecies

(Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti)

1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 71 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di

1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili.
2. La Provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale è data notizia sui quotidiani a diffusione regionale.
3. La Provincia autorizza la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di cui all'articolo 71 quater secondo le modalità di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9

3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL secondo le procedure della l.r. 45/1982 intendendosi che l'organo competente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione è il Direttore generale dell'ARPAL.

4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per le attività previste al presente Capo".

Articolo 2

(Integrazione dell'articolo 114)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 114 della l.r. 18/1999 sono aggiunti i seguenti:

"11 bis. Ai fini degli articoli 71 septies e 71 novies, sino alla definizione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 71 ter, le perizie giurate devono contenere i dati indicati nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1999 n. 217.

11 ter. La Regione fissa i parametri di cui all'articolo 71 ter entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11 quater. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comune, sentiti i gestori, predispone il piano di cui al comma 1 dell'articolo 71 undecies relativamente agli impianti esistenti e fissa i termini entro i quali gli stessi devono essere adeguati.

11 quinquies. In fase di prima applicazione e ai fini delle autorizzazioni, i gestori inviano al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma annuale delle installazioni degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio comunale.

11 sexies. La Regione definisce le specifiche tecniche di cui all'articolo 71 ter entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11 septies. Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'articolo 71 duodecies e invia alla Provincia e all'ARPAL:

a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei Comuni interessati dal loro tracciato;

b) la cartografia relativa alla localizzazione degli elettrodotti esistenti redatta secondo le iati negli steglia□□□entapo".